

Procedure per il compimento di operazioni con parti correlate

1. Premessa

Il presente documento ("Procedure per il compimento di Operazioni con Parti Correlate" e, per brevità, "**Procedure OPC**" o le "**Procedure**") contiene le procedure che MolMed S.p.A. ("**MolMed**" o la "**Società**") deve seguire per l'approvazione ed esecuzione anche per il tramite di eventuali società controllate¹, delle Operazioni con Parti Correlate ("**OPC**").

Le procedure hanno come precipuo obiettivo quello di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con Parti Correlate (d'ora in poi "**PC**"), ovvero con soggetti considerati in linea di massima "insider" rispetto alla Società (come ad es. Manager, Azionisti di controllo o che esercitano un'influenza notevole), nell'ambito delle quali potrebbero essere realizzati ingiustificati trasferimenti di ricchezza verso le predette Parti ovvero essere perseguiti interessi diversi e/o contrastanti rispetto a quelli propri della società quotata.

2. Ambito di applicazione e fonti normative

Le Procedure OPC sono adottate da MolMed in attuazione di quanto previsto dalla Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, con cui Consob, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile nonché degli art. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del D. Lgs. 58/98 ("**TUF**") ha emanato il "**Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate**" (d'ora in poi "**Regolamento Consob**" o "**Regolamento**"), nonché tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (d'ora in poi "**Comunicazione Consob**").

Le Procedure, pertanto, sono applicabili a tutte le funzioni aziendali eventualmente coinvolte nel processo di compimento e di esecuzione delle OPC.

Ai fini dell'individuazione delle specifiche norme del Regolamento applicabili alla MolMed, si evidenzia che, al momento dell'approvazione delle presenti Procedure, la Società rientra, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere f) e g) del Regolamento medesimo, nella categoria delle società cosiddette "**di minori dimensioni**" (sulla base dei parametri esposti nella tabella in **Allegato "A"**).

¹ Art.2359: società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

3. Definizioni

3.1. Parti Correlate (PC)

Sono Parti Parte Correlate di MolMed tutti i soggetti che:

- a. direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i. controllano la Società, ne sono controllati, oppure sono sottoposti a comune controllo;
 - ii. detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole² su quest'ultima;
 - iii. esercitano il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b. sono società collegate³ della Società;
- c. sono *joint ventures*⁴ in cui la Società è una partecipante;
- d. sono dirigenti con responsabilità strategiche⁵ della Società o della sua controllante;
- e. sono stretti familiari⁶ di uno dei soggetti di cui alle lettere **a.** o **d.**;
- f. sono un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere **d.** o **e.** esercita il controllo, il controllo congiunto⁷ o l'influenza notevole ovvero detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g. sono fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata (punto 3.2 dell'Allegato 1 del Regolamento Consob, che rinvia alla nozione fornita nel principio contabile internazionale IAS 24 nel testo adottato dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento).

² L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo; un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. L'influenza notevole si suppone, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario, in presenza di un possesso, diretto o indiretto, del 20% del capitale di una partecipata. Viceversa, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente una quota minore del 20% del capitale di una partecipata si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa di diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole, secondo Consob, è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione o nell'organo equivalente della partecipata; b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; d) l'interscambio di personale dirigente; e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

³ Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica (quale la società di persone), in cui un socio esercita un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

⁴ Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

⁵ Sono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa. Si ritengono inclusi anche i componenti effettivi del Collegio Sindacale di MolMed.

⁶ Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con MolMed. Essi possono includere a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

⁷ Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. (Le definizioni cc.dd "funzionali" a quelle di PC riportate nelle presenti note sono contenute nell'Allegato n° 1 del Regolamento Consob).

MolMed ha ritenuto, inoltre, opportuno inserire tra le Parti Correlate anche i soggetti che:

- h. sono Responsabili delle singole funzioni aziendali.

Per quanto attiene le lettere **d.** ed **h.**, è demandato all'Amministratore Delegato l'aggiornamento e la costituzione, entro il 1° dicembre 2010, dei relativi elenchi dei "Dirigenti con responsabilità strategiche" – da individuarsi sulla base dei principi e dei criteri di cui alla nota n° 5 delle presenti Procedure – e dei "Responsabili di funzione aziendale".

I predetti elenchi (uniti alle presenti Procedure come Allegato "B") verranno sottoposti al Comitato OPC nonché al Collegio sindacale ai fini di una verifica, nonché aggiornati a cura dall'Amministratore Delegato almeno annualmente ovvero in presenza di mutamenti nell'organigramma aziendale.

Le Parti Correlate di MolMed sono inserite e ordinate in un'apposita Banca Dati che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalle Parti Correlate.

Le Parti Correlate ai sensi della presente Procedura, rendono una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all'identificazione delle Parti Correlate per il loro tramite e delle operazioni con le medesime e, senza indugio, comunicano le variazioni e/o gli aggiornamenti dei dati forniti.

3.2. Operazioni con Parti Correlate (OPC)

Per operazione con una Parte Correlata, ai sensi dell'Allegato 1, punto 1 del Regolamento, si intende:

qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni con parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- a. le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- b. gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata;
- c. ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche ad esclusione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, o degli amministratori investiti di particolari cariche determinati ai sensi dell'art. 2389 primo e terzo comma cod. civ. nonché dei compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale deliberati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2402 Codice Civile (art. 13, comma 1, Regolamento Consob).

Ai sensi del citato Regolamento ed ai fini dell'applicazione delle norme relative, le OPC sono suddivise in:

- **Operazioni di maggiore rilevanza:** vale a dire quelle in ordine alle quali la procedura regolamentare pone maggiore attenzione in quanto riguardanti attività o beni di rilevanza strategica per la Società (ai fini della loro individuazione Consob indica criteri quantitativi minimi applicabili e suggerisce criteri qualitativi adottabili);
- **Operazioni di minore rilevanza:** quelle diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo eventualmente individuate dalla Società (art. 3 comma 1 lettera c del Regolamento);

- **Operazioni ordinarie:** le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria⁸;
- **Operazioni di importo esiguo:** le operazioni diverse da quelle di minore rilevanza che la Società, come in seguito meglio specificato, ha facoltà di escludere dall'applicazione del Regolamento.

3.3. Amministratori Indipendenti

Ai sensi del Regolamento, si intendono Amministratori Indipendenti:

gli Amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dei requisiti di cui alle raccomandazioni contenute nell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance cui MolMed aderisce.

3.4. Amministratori e Soci "non correlati"

Ai sensi del Regolamento, si intendono "non correlati":

- gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e delle sue Parti Correlate;
- i Soci ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

4. "Operazioni di maggiore rilevanza"

Il Regolamento (art. 4, comma 1, lett. a) prevede che le società, nell'adottare le procedure, debbano identificare le "operazioni di maggiore rilevanza" includendo almeno le operazioni che, a seconda della tipologia, superino determinate soglie di rilevanza quantitativa, fissate nella percentuale massima del 5% di uno o più dei seguenti indici di rilevanza riportati nel riquadro:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo

⁸ Gli elementi che definiscono le operazioni ordinarie sono interpretati dalla Consob in conformità dei principi contabili internazionali e, quindi, tendenzialmente oggetto di considerazione nella redazione della documentazione contabile, con particolare riguardo alla classificazione dell'origine dei flussi finanziari richiesta per la compilazione del rendiconto finanziario (IAS 7).

dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizioni.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente (solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività);
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizione, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Rimane ferma la facoltà, per le società, di identificare soglie di rilevanza inferiori a quelle stabilite nel Regolamento, anche solo per determinate categorie di operazioni, così come di individuare criteri sia quantitativi che qualitativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato 3 del Regolamento, da cui derivi un ampliamento del novero delle operazioni di maggiore rilevanza (cfr. Art. 2, punto 2.1., sub *iii*, della Comunicazione Consob).

MolMed, al momento dell'adozione delle presenti procedure, ha ritenuto di avvalersi della predetta facoltà in quanto l'applicazione della soglia minima sopra indicata non appare adeguata rispetto ai controvalori delle operazioni ad oggi poste in essere e, quindi, al raggiungimento delle finalità di cui alla normativa.

Per tale motivo, ferma restando la soglia del 5% ai fini della determinazione della rilevanza delle operazioni valutate a mezzo dell'applicazione degli indici di cui alle lettere **b** ("**indice di rilevanza dell'attivo**") e **c** ("**indice di rilevanza delle passività**"), saranno considerate rilevanti tutte le operazioni in cui l'indice di rilevanza di cui al punto **a** ("**indice di rilevanza del controvalore**") superi la soglia dell'1,5%⁹.

I predetti criteri di rilevanza si applicano anche alle OPC tra loro omogenee realizzate nel corso dell'esercizio sociale in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggior rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di cui alle presenti Procedure.

Tale superamento viene determinato considerando, in primo luogo, la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici applicabili, e poi sommando i risultati relativi a ciascun indice.

Inoltre, MolMed ha ritenuto opportuno, ai fini della individuazione delle OPC rilevanti, utilizzare ulteriori criteri di natura qualitativa.

⁹ Le predette soglie di rilevanza sono ridotte alla metà per le operazioni realizzate con una controllante eventualmente quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società, in considerazione della separazione tra proprietà e controllo strutturalmente più elevata nelle società quotate controllate da altre quotate e dai conseguenti maggiori rischi di estrazione di benefici privati del controllo a vantaggio di queste ultime.

Sono, pertanto, considerate Operazioni di maggiore rilevanza anche a prescindere dal loro valore e, quindi, dal mancato superamento delle soglie, come sopra indicate, le OPC contenute nell'elenco di cui all'**Allegato "C"**.

5. "Operazioni ordinarie"

Sulla base di quanto indicato dal Regolamento e dalla Comunicazione Consob, un'operazione può definirsi ordinaria se sono soddisfatti entrambi i seguenti criteri selettivi:

- a. l'operazione deve essere ascrivibile all'**attività operativa** di MolMed ovvero all'**attività finanziaria connessa**.
- b. l'operazione deve rientrare nell'**ordinario esercizio** dell'attività.

Per **attività operativa** si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi per la Società e tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento"¹⁰ o "finanziarie".

Per **attività finanziaria connessa** si intendono quelle attività accessorie allo svolgimento delle attività operative (es. passività a breve termine connesse all'acquisto di materie prime, mutui di scopo, ecc.) che non determinano modifiche della dimensione e della composizione del capitale proprio versato o dei finanziamenti ottenuti dalla Società.

Per determinare se le operazioni rientrano nell'**ordinario esercizio**, devono essere presi in considerazione, in particolare, i seguenti elementi:

- i) oggetto dell'operazione (l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce, infatti, un indice di anomalia ai fini dell'esclusione dall'ordinarietà della stessa);
- ii) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società (la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società, significa a contrariis, un indice positivo in tal senso);
- iii) dimensione dell'operazione (l'operazione non deve avere dimensioni significativamente superiori rispetto ad operazioni analoghe solitamente poste in essere dalla Società. L'esempio è applicabile anche alle operazioni di maggior rilevanza, come sopra descritte);
- iv) termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo (sono considerate non ordinarie le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo diverso rispetto al corrispettivo monetario, anche se oggetto di preventiva perizia da parte di terzi. Analogamente, sono da considerarsi non ordinarie le clausole contrattuali che si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali tipiche della Società);
- v) natura della controparte (la controparte deve presentare caratteristiche tali da giustificare il coinvolgimento nelle attività stesse (non presenti quindi caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione da compiere).

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito le principali tipologie di operazioni ordinarie sinora effettuate da MolMed:

1. contratti di ricerca;
2. contratti di sperimentazione clinica;
3. allestimento dossier per attività regolatorie;

¹⁰ Nell'attività di investimento ricadono: i) le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate – quali, ad esempio, gli acquisti e le cessioni di immobili, impianti, e macchinari o di attività immateriali – ad eccezione delle attività non correnti che siano possedute.

4. test di controllo qualità;
5. contratti di consulenza connessi;
6. contratti di confidenzialità;
7. contratti di servizio per conto terzi, compresi:
 - (a) sviluppo e produzione di materiali biologici (per esempio vettori per terapia genica ed anticorpi)
 - (b) manipolazione cellulare
 - (d) test di controllo qualità
 - (e) allestimento dossier per attività regolatorie
8. produzione e sviluppo di prodotti terapeutici;
9. *Material Transfer Agreements* (licenze di proprietà intellettuale limitate all'uso ricerca).

6. “Operazioni di importo esiguo”

Il Regolamento prevede che le società possano, innanzitutto, escludere l'applicazione delle Procedure ad Operazioni cosiddette di “importo esiguo”.

Nell'identificare le soglie di esiguità le società devono tener conto del fatto che l'esenzione è dettata nella logica di escludere operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori pur essendo concluse con una PC.

Ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle presenti Procedure, MolMed considera di importo esiguo le operazioni il cui controvalore sia pari o inferiore ad euro 60.000 (sessantamila/00 euro).

Tale esclusione, tuttavia, non si applica alle OPC di cui all'elenco contenuto nel citato **Allegato “C”**.

7. Casi di esenzione procedurale

Le presenti Procedure, salvo quanto si dirà in seguito in ordine agli obblighi informativi (punto 12) non si applicano a:

- a. le OPC ordinarie, anche se di maggior rilevanza o cumulabili tra loro, purché concluse a **condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**¹¹;
- b. le OPC di importo esiguo, come sopra definite, ossia di controvalore unitario non superiore a 60.000,00 euro e purché non effettuate in esecuzione di un disegno unitario ovvero nell'ambito di un insieme di operazioni omogenee, riferibili ad una medesima parte correlata, ovvero con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla MolMed medesima, che cumulativamente considerate superino detto importo;
- c. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;

¹¹ Per “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” si intendono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui Molmed sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

- d. fermo restando i casi di cui al precedente punto 3.2, lett. c), le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
- i) MolMed abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la remunerazione;
 - iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 114, comma 1, TUF (Comunicazioni al pubblico - informazioni privilegiate), **entro 7 (sette) giorni** dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, MolMed comunica a Consob:

- la controparte correlata
- l'oggetto
- il corrispettivo

delle operazioni ordinarie, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard di maggior rilevanza, che hanno beneficiato dell'esclusione ai sensi del presente articolo.

La predetta comunicazione deve essere contestualmente inviata anche al Comitato OPC ed al Collegio Sindacale unitamente alla documentazione di supporto necessaria alla valutazione dell'equivalenza delle condizioni applicate a quelle standard o di mercato.

8. Iter di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lettera f) e dell'art. 10, comma 1 del Regolamento, e ferme restando le eccezioni di cui al successivo punto 9 e le esenzioni di cui al precedente punto 7, MolMed, in quanto società quotata di minori dimensioni, si avvale della facoltà di applicare, in deroga all'art. 8 del Regolamento, le "Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico" (art. 7 del Regolamento) anche alle OPC di maggiore rilevanza, nei termini ed alle condizioni che seguono.

8.1. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Nell'ambito dell'iter di approvazione di una OPC, un ruolo fondamentale viene svolto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("**Comitato OPC**").

Il Comitato OPC, ai sensi delle presenti Procedure, salvo quanto si dirà al successivo punto 9, è istituito dal Consiglio di Amministrazione e costituito da tre amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti.

In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato per mancanza degli amministratori indipendenti non correlati necessari, le relative funzioni saranno attribuite, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale o ad un esperto indipendente nominato dal Consiglio medesimo.

Il Comitato OPC provvederà ad emanare un proprio regolamento interno che preveda, in ogni caso:

- le modalità di funzionamento;

- l'iter finalizzato ad esprimere i pareri di volta in volta richiesti;
- la possibilità che alle riunioni del Comitato partecipino i componenti del Collegio Sindacale e consulenti della Società;
- la possibilità di nominare, con oneri a carico della Società, uno o più esperti indipendenti ogni qualvolta, nel corso della valutazione di una operazione con parte correlata, lo ritenga necessario, ovvero nel caso in cui sia chiamato a verificare la congruità del corrispettivo dell'operazione esaminata rispetto ai valori di mercato applicabili alla specifica operazione in esame (il Comitato potrà anche avvalersi degli esperti nominati dalla Società chiedendo una adeguamento del relativo incarico professionale);
- l'identificazione dei criteri di valutazione dell'indipendenza del predetto esperto ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 4, punto 2.4. del Regolamento¹².

Allo stato, il Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'11 ottobre 2010, ha conferito ad un Comitato temporaneo costituito *ad hoc* e formato da soli amministratori indipendenti (ai sensi della normativa applicabile) l'emanazione del previsto parere propedeutico all'approvazione delle presenti Procedure.

Con successiva delibera dell'11 novembre 2010, ha individuato nel Comitato per il controllo interno, in seguito denominato Comitato controllo e rischi, l'organismo idoneo, per composizione, competenze e natura, a svolgere in via permanente le funzioni di Comitato OPC, fatto salvo quanto disciplinato al successivo punto 9.

8.2. Fase istruttoria della OPC

Nell'ambito della fase precedente la deliberazione, da parte dell'organo competente, di una OPC, come definita nelle presenti Procedure, di maggiore o minore rilevanza:

A. la struttura aziendale coinvolta (Responsabile della funzione *Business Development* e dell'unità *Contract Coordination* / Responsabile delle fasi di negoziazione, formalizzazione e archiviazione delle operazioni con PC), una volta verificata l'applicabilità delle presenti Procedure alla OPC deve trasmettere, con congruo anticipo (a mezzo posta ordinaria, corriere, fax e/o posta elettronica), al Comitato OPC e al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, tutta la documentazione utile ad esprimere un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tale documentazione comprende:

- a) un documento di sintesi contenente la descrizione dell'operazione, ivi comprese le modalità, i termini, le specifiche condizioni, l'individuazione della Parte Correlata coinvolta, nonché la natura della correlazione e la portata degli interessi delle parti nell'operazione;
- b) la illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- c) le motivazioni sottostanti l'operazione e gli eventuali rischi connessi;
- d) le modalità di determinazione del corrispettivo e le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, motivandone eventuali scostamenti e fornendo oggettivi

¹² Nell'ambito delle valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e, quindi, verificare la loro indipendenza, si deve tener conto eventuali loro relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con (i) MolMed, (ii) i soggetti controllanti di MolMed, le società controllate o soggette a comune controllo, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii) e specificare le motivazioni per le quali tali relazioni, se esistenti, sono considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

elementi di riscontro;

- e) le eventuali perizie o pareri di esperti indipendenti e/o consulenti esterni;
- f) precise indicazioni delle variazioni dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dirigenti della Società in conseguenza dell'operazione;
- g) un'informativa relativa agli strumenti finanziari e agli interessi in operazioni straordinarie della Società, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti della Società nell'ipotesi di coinvolgimento dei suddetti soggetti nell'operazione;
- h) l'evidenziazione di eventuali criticità, anche dal punto legale e/o fiscale,

e deve essere contestualmente inviata, con analoghe modalità, anche all'organo competente a deliberare o a formulare la proposta di delibera all'Assemblea in ordine alla specifica OPC (Amministratore Delegato o Consiglio di Amministrazione).

La funzione interessata dovrà tenere evidenza dei predetti flussi informativi.

Il Comitato OPC, qualora lo ritenga necessario, può chiedere ulteriori informazioni e farsi assistere, come detto, da uno o più esperti indipendenti ovvero dagli esperti nominati dalla Società chiedendo, in tale ultimo caso, l'adeguamento del relativo incarico professionale.

B. Il Comitato OPC esprime il parere di cui sopra e lo trasmette all'organo competente in un termine congruo ai fini dell'assunzione della relativa delibera.

Il parere è considerato favorevole anche in presenza di una o più condizioni, purché le suddette condizioni vengano effettivamente rispettate nella deliberazione e nell'esecuzione dell'operazione. Nel caso in cui venga meno il rispetto delle suddette condizioni, il parere del Comitato OPC è da intendersi come negativo.

8.3. Fase deliberativa della OPC

Il verbale di approvazione della OPC o della relativa proposta, da parte del Consiglio di Amministrazione o, a seconda dei casi, ove esistente, la determinazione assunta dall'Amministratore Delegato o altro organo competente, deve contenere una adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione in considerazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché le risultanze del parere espresso dal Comitato OPC.

L'estratto del verbale inerente la delibera di approvazione dell'OPC viene inviato prontamente al Dirigente Preposto alla redazione della documenti contabili.

Tutta la documentazione relativa pervenuta all'organo deliberante e/o utilizzata da quest'ultimo è conservata presso la Segreteria Societaria di MolMed.

Inoltre, in caso l'OPC sia stata deliberata in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, fermo restando quanto disposto dall'art. 114, comma 1, TUF, deve essere messo a disposizione del pubblico, presso a sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I, RE, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte correlata, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni così approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere espresso dal Comitato.

Nel caso in cui, peraltro, la delibera in ordine ad una OPC di maggiore rilevanza per la quale il Comitato preposto abbia espresso parere non vincolante ma contrario, sia di competenza assembleare, si applicherà la procedura di cui al successivo punto 9.

8.4. Fase esecutiva dell'OPC

La funzione aziendale competente a seguire l'esecuzione dell'OPC deve fornire al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale, almeno trimestralmente, una completa informativa in ordine all'esecuzione medesima.

9. Iter di approvazione di Operazioni con Parti Correlate di cui in Allegato "C"

MolMed, in ragione della specifica valenza di alcune OPC rilevanti (di cui in **Allegato "C"**), in quanto afferenti attività e/o beni di rilevanza strategico-funzionale per la Società, ovvero di valore unitario particolarmente elevato, ritiene non avvalersi della facoltà di derogare la procedura maggiormente rigorosa di cui all'art. 8 del Regolamento ai fini della loro approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'11 novembre 2010, ha, pertanto, riservato alla propria competenza esclusiva, ferma restando la competenza assembleare ex statuto o ex lege, la deliberazione in ordine alle OPC alle quali, sulla base delle presenti Procedure, sia applicabile l'art. 8 del Regolamento.

Nell'ambito della fase precedente la deliberazione, da parte dell'organo competente, di una delle OPC di maggiore rilevanza di cui in Allegato C deve essere rispettato il seguente iter.

9.1. Fase della trattativa nelle OPC di cui in Allegato "C"

La struttura aziendale coinvolta (Responsabile della funzione *Business Development* e dell'Unità *Contract Coordination* / Responsabile delle fasi di negoziazione, formalizzazione e archiviazione delle operazioni con PC), una volta verificata l'applicabilità delle presenti Procedure alla OPC in esame deve trasmettere al Comitato OPC una sintetica descrizione dell'operazione ipotizzata, contenente gli elementi necessari ad individuarne l'esatta tipologia.

Il Comitato OPC, in caso sia applicabile la procedura di cui al presente punto 9, dovrà modificare la sua composizione sostituendo il componente non indipendente con l'amministratore indipendente non correlato presente in MolMed (in caso di impossibilità di funzionamento del Comitato per mancanza degli amministratori indipendenti non correlati necessari, le relative funzioni saranno attribuite a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale o ad un esperto indipendente nominato dal Consiglio medesimo).

Il Comitato, così composto, ovvero uno o più suoi componenti delegati, sulla base del flusso informativo tempestivamente ricevuto, ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della trattativa.

9.2. Fase istruttoria delle OPC di cui in Allegato "C"

La funzione aziendale coinvolta deve trasmettere, con congruo anticipo, (a mezzo posta ordinaria, corriere, fax e/o posta elettronica), al Comitato OPC e al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, tutta la documentazione utile ad esprimere un parere motivato vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ai soli fini dell'applicazione del presente punto 9 delle Procedure, il Comitato OPC deve essere costituito ad hoc e composto da soli Amministratori Indipendenti non correlati.

Tale documentazione comprende:

- a) un documento di sintesi contenente la descrizione dell'operazione, ivi comprese le modalità, i termini, le specifiche condizioni, l'individuazione della Parte Correlata coinvolta, nonché la natura della correlazione e la portata degli interessi delle parti nell'operazione;
- b) la illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- c) le motivazioni sottostanti l'operazione e gli eventuali rischi connessi;
- d) le modalità di determinazione del corrispettivo e le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, motivandone eventuali scostamenti e fornendo oggettivi elementi di riscontro nel caso la stessa sia conclusa a condizioni di mercato o standard;
- e) le eventuali perizie o pareri di esperti indipendenti e/o consulenti esterni;
- f) l'evidenziazione di eventuali criticità, anche dal punto legale e/o fiscale;
- g) l'indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito l'operazione e dei rispettivi ruoli con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti,

e deve essere contestualmente inviata, con analoghe modalità, anche al Consiglio di Amministrazione, competente a deliberare o a formulare la proposta di delibera all'Assemblea in ordine alla specifica OPC.

La funzione interessata dovrà tenere evidenza dei predetti flussi informativi.

Anche in questo caso, il Comitato OPC, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla struttura aziendale coinvolta ulteriori informazioni e farsi assistere, come detto, da uno o più esperti indipendenti, secondo modalità e termini di cui al precedente punto.

C) Il Comitato OPC esprime il parere di cui sopra e lo trasmette all'organo competente in un termine congruo ai fini dell'assunzione della relativa delibera.

Il parere è considerato favorevole anche in presenza di una o più condizioni, purché le suddette condizioni vengano effettivamente rispettate nella deliberazione e nell'esecuzione dell'operazione. Nel caso in cui venga meno il rispetto delle suddette condizioni, il parere del Comitato OPC è da intendersi come negativo.

9.3. Fase deliberativa dell'OPC

Il verbale di approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve contenere un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione in considerazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché le risultanze del parere espresso dal Comitato OPC.

Nel verbale devono essere indicati i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni.

L'estratto del verbale inerente la delibera di approvazione dell'OPC viene inviato prontamente al Dirigente Preposto alla redazione della documenti contabili.

Quando un'operazione di maggiore rilevanza di cui in Allegato "C" è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea, nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le procedure di cui al presente punto 9.

L'OPC o la proposta da sottoporre a delibera di competenza assembleare può essere deliberata dal

Consiglio di Amministrazione anche in presenza del parere negativo del Comitato OPC.

Nel primo caso, tuttavia, l'operazione dovrà essere sottoposta all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile, ai fini della necessaria autorizzazione.

In entrambi i casi, fermo il rispetto dei quorum costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria, l'OPC non potrà essere autorizzata o deliberata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto di voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno (cosiddetto *white wash*)¹³.

Tutta la documentazione relativa pervenuta all'organo deliberante e/o utilizzata da quest'ultimo è conservata presso la Segreteria Societaria di MolMed.

9.4. Fase esecutiva dell'OPC

La funzione aziendale competente a seguire l'esecuzione dell'OPC deve fornire al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale, almeno trimestralmente, una completa informativa in ordine all'esecuzione medesima.

10. Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza¹⁴

Le OPC oggetto di delibera in via di urgenza sono sottoposte, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 5 e dall'art. 13, comma 6 del Regolamento, alla seguente specifica disciplina.

10.1. OPC urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione/ Amministratore Delegato

Nei casi in cui l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato e non debba essere autorizzata dall'Assemblea, fermi restando gli obblighi in materia di informazioni al pubblico di cui al successivo punto 12 delle presenti Procedure, potrà essere conclusa anche in deroga agli articoli 8 e 9 delle presenti Procedure a condizione che:

- (i) se l'operazione da compiere rientri nelle competenze dell'Amministratore Delegato il *Lead Independent Director* sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (ii) tale operazione sia successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile, ferma restando la sua efficacia;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al

¹³ L'efficacia di tale clausola e, quindi, la possibilità di richiesta di autorizzazione all'operazione all'Assemblea, è sospensivamente condizionata all'introduzione di specifica e correlata previsione statutaria attualmente non prevista nello Statuto di MolMed.

¹⁴ L'efficacia di tale clausola è sospensivamente condizionata all'introduzione di specifica e correlata previsione statutaria attualmente non prevista nello Statuto di MolMed.

precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti (tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114, comma 5 TUF e redatto in conformità dell'Allegato 4 del Regolamento trascritto nell'**Allegato "D"**);

- (v) la Società metta a disposizione del pubblico, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati, secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti.

10.2. OPC urgenti di competenza dell'Assemblea

Nei casi in cui l'OPC sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da tale organo autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di informazioni al pubblico di cui al successivo punto 12 delle presenti Procedure, potrà essere conclusa anche in deroga agli articoli 8 e 9 delle presenti Procedure a condizione che:

- si tratti di OPC urgenti collegate a situazioni di crisi aziendale, intesa come, non solo situazione di acclarata crisi ma anche di situazione di tensione finanziaria destinata a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale sociale;
- il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti (tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114, comma 5 TUF e redatto in conformità dell'Allegato 4 del Regolamento trascritto nel citato Allegato "D");
- la Società metta a disposizione del pubblico, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati, secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti (nel solo caso in cui la valutazione del Collegio sindacale di cui al precedente punto sia positiva);
- in caso di valutazione negativa del Collegio sindacale, l'OPC, fermo il rispetto dei quorum costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria, sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto di voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

11. Delibere-quadro

Il Consiglio di Amministrazione di MolMed ha la facoltà di assumere cc.dd. "Delibere-quadro" inerenti una serie di operazioni omogenee, nell'ambito di determinate categorie di operazioni, ad esclusione delle OPC di cui in Allegato C per le quali restano ferme le disposizioni di cui al punto 9 delle presenti Procedure.

Per le fasi di trattativa, istruttoria ed approvazione della singola delibera-quadro, sono adottate le medesime

procedure descritte nel precedente punto 8. L'identificazione della maggiore o minore rilevanza delle operazioni cumulativamente considerate è effettuata sulla base del prevedibile ammontare massimo delle operazioni attraverso il calcolo degli indici di rilevanza di cui sopra.

Le delibere-quadro non possono avere durata superiore a un anno e si devono riferire ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le presenti Procedure.

A seguito dell'approvazione di una delibera-quadro, il cui prevedibile ammontare superi la soglia di rilevanza, è pubblicato un documento informativo ai sensi dell'art. 12 delle presenti Procedure. In tal caso, le singole Operazioni non sono computate ai fini del cumulo.

La funzione aziendale coinvolta trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il controllo interno ed al Collegio Sindacale una completa informativa almeno trimestrale sull'eventuale attuazione delle delibere-quadro.

12. Obblighi Informativi inerenti le OPC

Lo scambio di informazioni da e verso tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e delle procedure interne che disciplinano il trattamento delle informazioni privilegiate.

12.1. Informazione al pubblico inerenti le OPC di maggiore rilevanza

In occasione di OPC di maggiore rilevanza, eventualmente concluse anche per il tramite di società controllate italiane o estere, MolMed predisponde, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1 del TUF, un documento informativo redatto in conformità al citato Allegato "D". Tale documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, **entro 7 giorni** dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso. Nei casi di competenza assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione del pubblico **entro 7 giorni** dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

La Società predisponde il documento informativo di cui sopra anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a questa ultima sia a MolMed, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di maggiore rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate nel precedente punto 4 delle presenti Procedure. Ai fini del cumulo rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere ma non si considerano le operazioni escluse ai sensi del precedente punto 7. In tale ipotesi il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società eventualmente controllate da MolMed, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto

notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

A tal fine, le società controllate forniscono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.

Negli stessi termini temporali sopra indicati, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito web, gli eventuali pareri di Amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, MolMed può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato C motivando tale scelta.

Qualora, in relazione ad un'OPC di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, la stessa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal presente paragrafo e dagli articoli sopra citati. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui le suddette informazioni siano pubblicate in documenti separati, la Società può includere l'informazione già pubblicata mediante riferimento.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

12.2. Informazione alla Consob sulle Operazioni di maggiore rilevanza

La Società trasmette alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo e i pareri di cui sopra, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65 septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

12.3. Informazione sulle Operazioni di maggiore rilevanza nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale

La Società, ai sensi dell'art. 154 ter TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce le informazioni:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

Nei documenti di cui sopra sono riportate anche le informazioni relative alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società, sebbene tali operazioni siano escluse dalle presenti Procedure ai sensi del precedente punto 7.

Sono, altresì, riportate nei documenti di cui sopra, ancorché escluse dalla presente Procedure ai sensi del precedente punto 7, le informazioni sulle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di

mercato o standard che superano la soglia di maggiore rilevanza.

Le suddette informazioni sulle singole operazioni di maggiore rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei paragrafi precedenti.

12.4. Comunicazioni in caso di Informazioni Privilegiate

Nel caso in cui un'OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b. la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c. se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nelle presenti Procedure (punto 4) e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo ai sensi dei paragrafi precedenti;
- d. la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione disciplinato all'art. 7 delle presenti Procedure.

12.5. Informazioni al pubblico sulle Operazioni di minore rilevanza

Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, la Società mette a disposizione del pubblico, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, presso la sede sociale della Società e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti, un documento contenente, per ciascuna relativa operazione, l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito web della Società.

Nel caso di parere non favorevole all'operazione emesso dall'esperto nominato ai sensi delle presenti Procedure, lo stesso è pubblicato unitamente al documento, come previsto nel presente articolo.

13. Coordinamento con le altre procedure societarie

Le presenti Procedure sono state elaborate in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF"), con le procedure organizzative – gestionali vigenti in MolMed (che hanno in parte recepito le necessarie modifiche), nonché in coerenza con quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 23/2001, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. e dalle norme del Codice Civile vigenti in materia.

Le presenti Procedure, inoltre, sostituiscono il Codice per le Parti Correlate adottato da MolMed con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2007, successivamente modificato, che si intende, pertanto abrogato.

14. Modifiche e Diffusione

Le modifiche delle presenti Procedure sono state approvate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 11 novembre 2010, previo parere favorevole unanime del Comitato OPC di cui all'art. 9.

In sede di adozione di modifiche alla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto di un esperto indipendente qualora venga meno, all'interno del Comitato OPC, la totalità del numero degli Amministratori indipendenti. In tale ipotesi, l'approvazione, da parte del Consiglio stesso, delle suddette modifiche avviene previo parere non vincolante dell'esperto indipendente, nominato dal Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale.

Il suddetto parere deve essere acquisito anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, in esito alla verifica sulle Procedure, da effettuarsi annualmente, valuti di non procedere ad una revisione della stessa.

Le Procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito web della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità nella relazione annuale sulla gestione, anche mediante riferimento al sito.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle Procedure ai principi indicati dal Regolamento e successive modifiche nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.

15. Entrata in vigore

Le Procedure entrano in vigore dalla loro approvazione, tranne che per le norme inerenti il cumulo che vengono applicate dal 1° gennaio 2011.

Ciascun Amministratore e ciascun Sindaco della Società è tenuto a dare conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'**Allegato "E"** e relativa consegna dello stesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di aver preso atto delle disposizioni contenute nel presente documento, di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza, nonché a fornire le informazioni necessarie alla tenuta ed all'aggiornamento della Banca Dati di cui al precedente punto 3.1.

Milano, 6 febbraio 2012

Allegato A

*Tabella parametri quantitativi
Calcoli effettuati al momento dell'approvazione delle procedure
Aggiornamento con i dati del bilancio al 31 dicembre 2014*

[OMISSIS]

Allegato B

Dirigenti con responsabilità strategiche

[OMISSIS]

Responsabili di funzione aziendale

[OMISSIS]

Allegato C

Operazioni di maggior rilevanza identificate sulla base del criterio qualitativo

1. atti di disposizione, sotto qualsiasi forma, di attività o di diritti immateriali quali know-how, marchi e brevetti e, in genere, di proprietà intellettuale, connessi e/o strumentali all'attività di ricerca e di sviluppo clinico e produzione in corso;
2. cessione di partecipazioni strategiche eventualmente detenute;
3. costituzione di Società, *Joint ventures*, Ati e Consorzi;
4. operazioni rilevanti di valore unitario, o derivante dal relativo cumulo, superiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni//00)

Allegato D

Documento informativo relativo ad operazioni di maggior rilevanza con parti correlate

Il documento informativo previsto dall'art. 5 del Regolamento deve riportare almeno le seguenti informazioni.

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivante dall'operazione con Parti Correlate descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.
- 2.2. Indicazione delle Parti Correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali Parti nell'Operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente a soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
 - i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito web della società.

Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni

a cui il parere è subordinato;

- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica Operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'Operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato articolo 70 ovvero dall'art.71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le Parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, Direttori generali e Dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessati di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito web della Società.
- 2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

Allegato E

Dichiarazione

Il sottoscritto/La sottoscritta, prende atto del contenuto del Procedure OPC, quali approvate dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. in data 11 novembre 2010 e successive modifiche, attestando di avere ricevuto copia delle medesime nonché di averne letto e compreso le disposizioni.

Dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all'osservanza delle relative disposizioni e si obbliga a fornire le informazioni necessarie ai fini della costituzione/aggiornamento della Banca Dati di cui al punto 3.1. delle Procedure medesime.